

Allegato "A" all'atto N. 8001 di Racc. e n. 28800 di Rep.

**STATUTO dell' ASSOCIAZIONE**

**WHY 25**

**Art. 1**

**(Denominazione - Sede - Durata)**

L'Associazione è denominata "Why 25" o in forma abbreviata "Y25" ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore - Cts) ed è un ente del terzo settore.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ETS" dovrà essere inserito nella denominazione sociale e l'ente dovrà farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Dal momento dell'iscrizione al RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Why 25 ETS" o, in forma abbreviata, "Y25 ETS".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Gravellona Lomellina.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune in altro Comune compreso nell'ambito territoriale di cui al successivo art. 3 co. 1 può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

**Art. 2**

**(Disciplina)**

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto ivi non previsto, dalle norme del codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Appositi Regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo nel rispetto del presente Statuto, potranno disciplinare sia dettagliati aspetti delle attività da svolgere, sia regole interne di carattere organizzativo.

Le norme regolamentari così emanate dovranno essere rispettate dagli organi dell'Associazione e da tutti i soci.

**Art. 3**

**(Finalità e attività)**

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di interesse generale, di seguito elencate, promuovendo l'Innovazione e lo sviluppo economico sociale e culturale dei Territori italiani, favorendo l'inclusione degli abitanti nel conseguente processo di trasformazione; valorizzare gli asset dei Territori; richiamare investimenti; attivare sinergie tra gli enti pubblici e privati presenti nei Territori; valorizzare i piccoli centri, anche in un'ottica internazionale.

Tali finalità sono descritte più diffusamente nel documento "WHY25 Manifesto, Principi, Valori" allegato al presente Statuto.

L'Associazione persegue le predette finalità mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, con le modalità oltre precisate, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, e precisamente:

"d) educazione, istruzione, formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale,

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;

s) agricoltura sociale;

z).riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata."

L'Associazione, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di:

- organizzare attività di formazione in materia di Innovazione destinate principalmente, ma non esclusivamente, ai giovani;

- offrire un supporto alle imprese agricole e generiche, attive sul territorio, al fine di promuoverne l'Innovazione;

- supportare le amministrazioni pubbliche territoriali al fine di favorire un percorso di Innovazione e di introdurre nuove tecnologie;

- istituire premi e borse di studio volti a promuovere progetti nei settori di interesse dell'Associazione;

- promuovere attività di ricerca su tematiche collegate all'Innovazione;

- organizzare eventi culturali in materia di Innovazione e in particolare di AgriTech e FoodTech;

- promuovere iniziative di "educazione alle nuove tecnologie e all'Innovazione" rivolte in particolare alla popolazione scolastica, a partire dagli alunni delle scuole elementari;

- realizzare iniziative per favorire la domanda e l'offerta di lavoro rivolte in particolare ai giovani residenti nel territorio che abbiano appena terminato il ciclo di studi secondari o gli studi universitari o post-lauream;

- realizzare attività formative per la riqualificazione professionale nei settori dell'Innovazione in favore degli abitanti dei Territori.

Per la concreta realizzazione di tali attività l'Associazione ricercherà e promuoverà l'intesa e la collaborazione con enti pubblici e privati che abbiano attinenza di-

retta e indiretta con il campo di intervento statutario: in particolare con gli Enti locali, gli Enti di ricerca e le Università, gli enti e organizzazioni pubbliche e private che si occupano, salvo altro, di agricoltura e turismo, altri Enti del Terzo Settore attivi nei settori di interesse dell'Associazione.

L'Associazione, inoltre, può aderire, affiliarsi o consorzarsi, promuovere scambi con qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, per il raggiungimento delle proprie finalità, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni che perseguano analoghe finalità.

#### **Art. 4**

##### **(Attività diverse)**

L'Associazione può esercitare ai sensi dell'art. 6 Cts attività diverse purché risultino secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale previste dall'art. 5 Cts, e siano svolte secondo i criteri e i limiti definiti dai decreti applicativi del d.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

#### **Art. 5**

##### **(Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)**

L'Associazione ai sensi dell'art. 8 Cts esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 6**

##### **(Ammissione)**

L'Associazione è a carattere aperto. Gli associati sono le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità impegnandosi concretamente per realizzarle e ne accettano lo Statuto.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato o dal legale rappresentante dell'ente aspirante. La deliberazione è comunicata ai predetti soggetti e annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati o ai legali rappresentanti degli

enti aspiranti. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

I soci si suddividono in soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che hanno approvato il documento "WHY25 Manifesto, Principi, Valori" e partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi all'Associazione. Come tali partecipano attivamente alla vita dell'organizzazione e devono risultare in regola con i versamenti eventualmente dovuti qualora sia deliberata una quota associativa.

Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che abbiano sostenuto l'Associazione corrispondendo una quota associativa di importo maggiore di quello eventualmente stabilito per i soci ordinari, che erogino contribuzioni volontarie straordinarie o si adoperino particolarmente con la propria attività.

L'ammissione a socio sostenitore viene deliberata con le stesse modalità previste per i soci ordinari.

#### **Art. 7**

##### **(Diritti e doveri dei soci dell'Associazione)**

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle attività associative, previo adempimento degli eventuali obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, purché inerenti il perseguimento delle finalità dell'Associazione e previa approvazione scritta del Consiglio Direttivo, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e consultarne i verbali;
- esaminare i libri sociali, inoltrando formale richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che è tenuto a rispondere e a consentire l'esame dei libri sociali entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti

di esecuzione;

- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività e finalità statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo eventualmente stabilito dall'Assemblea;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

#### **Art. 8**

##### **(Perdita della qualifica di socio)**

La qualifica di socio si perde per:

- a) recesso;
- b) mancato pagamento della quota associativa, laddove prevista;
- c) esclusione, che potrà essere deliberata dagli organi competenti qualora:
  - i. il socio abbia tenuto un comportamento contrastante con le finalità e i principi dell'Associazione, non abbia osservato lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi statutari;
  - ii. il socio sia inadempiente agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli atti emanati dagli Organi associativi, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto dell'Associazione;
  - iii. siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni
- d) decesso, nel caso di socio persona fisica.

#### **Art. 9**

##### **(Organi)**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Comitato Scientifico.
- l'Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. 117/2017).

Le cariche sociali sono elettive e hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate per un ulteriore mandato; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

#### **Art. 10**

##### **(Assemblea)**

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano.

È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua as-

senza, dal Vice Presidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio.

I voti sono espressi in modo palese.

L'assemblea può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i soci. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente ed il segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante ed è conservato presso l'Associazione nonché pubblicato sull'eventuale sito internet al fine di consentirne la libera visione a tutti i soci.

#### **Art. 11**

##### **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea:

- determina il numero, elegge il Presidente dell'Associazione e gli altri membri del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca l'Organo di controllo;
- approva il bilancio e, laddove necessario, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla destituzione del Presidente e degli altri organi per indegnità o irregolarità;
- delibera sull'esclusione degli associati e sull'istanza di revisione della deliberazione di rigetto delle domande di ammissione all'Associazione;
- approva la relazione annuale sull'attività dell'Associazione;
- approva il programma annuale delle attività dell'Associazione
- delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti di esecuzione dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

## **Art. 12**

### **(Convocazione)**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata e firmata di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita, anche via fax o via e-mail, a ciascun associato almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione ovvero mediante pubblicazione sul sito internet o su organi di stampa.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata anche un giorno prima a mezzo fax o e-mail ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

## **Art. 13**

### **(Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La destituzione del Presidente è deliberata con il voto dei 2/3 (due terzi) dei presenti. La destituzione degli altri organi è deliberata con la maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

## **Art. 14**

### **(Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sull'eventuale devoluzione del patrimonio secondo le norme di legge e del presente Statuto, nonché su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza. Per la validità delle deliberazioni è richiesta in prima convocazione la maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

## **Art. 15**

### **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gra-

vi motivi.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, secondo il numero deciso dall'Assemblea, compreso il Presidente che ne fa parte. I membri sono eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati per la durata di quattro anni. I membri del Consiglio Direttivo pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 Cts. Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo è regolato dall'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente ed il segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti, la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o del Vice Presidente che ne fa le veci, almeno una volta all'anno. La convocazione può avvenire anche su proposta di almeno due componenti ma deve essere approvata dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

In occasione della sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un componente con funzioni di segretario.

La convocazione è inviata in forma scritta, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno tre giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve, ma in ogni caso di almeno un giorno.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante ed è conservato presso l'Associazione nonché pubblicato sul sito internet al fine di consentirne la libera visione a tutti i soci.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- amministra l'Associazione;
- realizza il programma di lavoro dell'organizzazione, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- nomina i membri del Comitato scientifico;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- fissa l'importo della quota annuale associativa per l'anno successivo, ove prevista, in funzione dei programmi di attività;
- determina l'ammontare di eventuali compensi da corrispondere a chi riveste cariche sociali in funzione dell'impegno temporale richiesto o dei risultati raggiunti;
- predispone i regolamenti di esecuzione dello Statuto;
- predispone il bilancio d'esercizio in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017 e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalle disposizioni applicabili;
- sentito il parere vincolante del Presidente, attribuisce gli incarichi necessari al corretto funzionamento dell'Associazione, potendo altresì nominare consulenti, professionisti od esperti fissandone la eventuale relativa remunerazione nel rispetto delle norme regolatrici degli enti del terzo settore;
- decide sull'avvio o sull'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio.

#### **Art. 16 (Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il potere di rappresentanza è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale destituzione decisa dall'Assemblea per gravi motivi.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

**Art. 17**

**(Vice Presidente)**

Il Vice Presidente è l'organo vicario del Presidente e quindi può rappresentare in sede istituzionale e in ogni altra occasione pubblica l'Associazione.

È designato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente dura in carica quanto il Presidente che lo ha designato.

**Art. 18**

**(Comitato Scientifico)**

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo dell'Associazione ed è composto da un numero variabile di membri da tre a sette, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo, tra le persone fisiche e giuridiche, o tra gli enti e le istituzioni particolarmente qualificati, di professionalità e prestigio comprovati nelle materie di interesse dell'Associazione.

Il mandato del Comitato Scientifico coincide con quello del Consiglio Direttivo che l'ha nominato. I componenti possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, revoca, sopravvenuta incompatibilità, decesso o permanente impedimento, vengono sostituiti dal Comitato per il rimanente periodo del quadriennio in corso.

Il Comitato Scientifico svolge funzioni tecnico-consultive in ordine alle attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai progetti di ricerca e formazione e a ogni altra questione per la quale l'organo di amministrazione ne richieda espressamente il parere tecnico-scientifico.

Il funzionamento del Comitato Scientifico è disciplinato da un regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo.

**Art. 19**

**(Organo di controllo)**

L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 Cts.

Può essere monocratico o, in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Le cause di ineleggibilità e decadenza sono disciplinate dall'art. 2399 c.c. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2 c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 Cts, la revisione legale dei conti su decisione dell'Assemblea. In questo caso, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, Cts e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Cts. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 20**

##### **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributi dei soci e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- contributi e donazioni di organismi privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti dalle attività diverse di cui agli artt. 6 d.lgs. 117/2017 e 4 del presente Statuto.

#### **Art. 21**

##### **(Beni)**

I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dai soci.

#### **Art. 22**

##### **(Bilancio)**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il consuntivo e cura gli ulteriori adempimenti previsti dal d.lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle previste dall'art. 5 Cts svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 Cts e 6 del presente Statuto.

**Art. 23**

**(Personale retribuito)**

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalle leggi applicabili.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.

**Art. 24**

**(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 Cts e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni adottate dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 14 del presente Statuto.

Firmato: Cipriano Moneta

" Fabio Sgaragli  
" Daniela Vandone  
" Donatella Cungi  
" Maurizio Campagna  
" Alberto Cazzani  
" Fulco Gallarati Scotti  
" Andrea Basso  
" DANIELA DE SIMONE NOTAIO (sigillo)